



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
Dal 03/05/2021 al 24/05/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 331

del 23/04/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A173
MD

OGGETTO: Convenzione con Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv per attività di volontariato presso il Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv (di seguito AVO Milano) è un'organizzazione di volontariato che offre aiuto in ambito sanitario e socio sanitario negli ospedali e in altre strutture del territorio, in ottemperanza al proprio statuto e ai valori ivi espressi, attraverso volontari aderenti all'associazione, previo percorso formativo e in accordo con gli enti ospitanti, in un'ottica di solidarietà sociale;
- considerato l'interesse di AVO a collaborare anche con altri partner ed avviare un dialogo in un'ottica di reciproco arricchimento e di aiuto a persone in situazioni di fragilità, mettendo a disposizione competenze e sensibilità in contesti diversi da quelli consueti;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Generale Welfare del 1 aprile 2021, n. 4543, a seguito del quale ASST Nord Milano è stata individuata come capofila per la gestione delle linee vaccinali presso il Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca;

EVIDENZIATO che sussiste, per quanto sopra richiamato, la necessità di integrare la presenza di volontari dedicati all'accoglienza per meglio gestire il flusso delle persone che accedono per sottoporsi alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19;

PRECISATO che l'operatività dei Centri Vaccinali Massivi individuati da Regione Lombardia sarà mantenuta per il tempo strettamente necessario a completare la campagna vaccinale e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza;

RICHIAMATA la normativa sul volontariato:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria", il quale all'art. 14, comma 7, agevola la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie degli organismi di volontariato, prevedendo che le Aziende Ospedaliere stipulino con tali organismi accordi che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, che deve avvenire senza oneri a carico del Fondo Sanitario regionale;
- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii. ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", la quale all'art. 2, comma 1 lett. i), promuove forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ad oggetto: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e ss.mm. ed ii., il quale:
 - all'art. 2 "Principi generali" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato, e ne promuove lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - all'art. 18 "Assicurazione obbligatoria" prevede la copertura assicurativa per i volontari (responsabilità civile, infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato), quale elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, i cui relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

VISTI:

- la nota del 23 aprile 2021, prot. 12757, conservata in atti, con la quale l'Associazione in parola chiede di stipulare una convenzione per attività di volontariato, al fine di regolare la collaborazione e disciplinare l'attività e la presenza dei volontari della stessa presso il Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca (o altro Centro di competenza di questa ASST):
- il testo della convenzione allegato e parte integrante del presente provvedimento, dal quale emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni:
 - validità dal 26 aprile fino al termine del piano vaccinale correlato all'emergenza sanitaria COVID-19;
 - iniziativa autorizzata: garantire l'accoglienza da parte dei volontari ai cittadini che accedono al Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca (o altro presidio) per sottoporsi alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19, fornendo loro indicazioni pratiche, supporto alla compilazione dei moduli e organizzando la gestione dei flussi per evitare assembramenti;

- copertura assicurativa ai volontari garantita da parte dell'Associazione - così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. ed ii. - che con la sottoscrizione della convenzione dichiara, ad ogni conseguente effetto, di avere stipulato idonea polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- ASST Nord Milano fornisce all'Associazione la documentazione informativa - redatta a cura della U.O.C. Prevenzione e Protezione - riferita ai rischi lavorativi specifici dell'ambiente dove verrà svolta l'attività e misure di prevenzione ed emergenza, che viene consegnato all'Associazione in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione;

PRESO ATTO che per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria ex art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. ed ii. sopra richiamato, l'Associazione ha confermato altresì, che non verrà richiesto a questa ASST alcun rimborso per l'assicurazione dei volontari;

ACCERTATO pertanto che il rapporto di collaborazione tra ASST Nord Milano e l'Associazione in parola è a titolo gratuito e dunque dalla collaborazione di cui trattasi non derivano oneri a carico dell'Azienda;

ATTESO che il Responsabile Operativo del progetto, dott. Gianfranco Galli, il Direttore Sociosanitario e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto, come da note conservate in atti;

DATO ATTO che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con il Responsabile Operativo del progetto, supervisionerà lo svolgimento delle attività di volontariato in argomento nel rispetto di quanto previsto dal testo di convezione;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv per attività di volontariato presso il Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca (o altro Centro di competenza di questa ASST);



2. di approvare il testo di convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che autorizza l'attività di volontariato di cui trattasi dal 26 aprile fino al termine del piano vaccinale correlato all'emergenza sanitaria COVID-19;
3. di dare atto che l'Associazione ha dichiarato che non chiederà alcun rimborso a questa ASST per l'assicurazione dei volontari e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. di dare atto che la Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, in raccordo con il Responsabile Operativo del progetto, supervisionerà lo svolgimento delle attività di volontariato in argomento nel rispetto di quanto previsto dal testo di convezione;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm. ed ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm. ed ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 34/2021 - tit. 01.01.03)

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)


IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 13 APR. 2021, avente all'oggetto:

"Convenzione con Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv per attività di volontariato presso il Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca".

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:


al conto economico n. _____ descrizione:
dell'anno _____ per Euro

al conto economico n. _____ descrizione:
dell'anno _____ per Euro

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)



Il Responsabile dell'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Lupino)



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO VACCINALE
MASSIVO HANGAR BICOCCA**

tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito denominata "ASST Nord Milano") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti 83, in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

e

Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv (in seguito denominata AVO Milano o Associazione), con sede a Milano, Via Dezza 26, (C.F. 80122170154), in nome del suo Legale Rappresentante, sig. Francesco Luigi Colombo.

Premesso che:

- AVO Milano è un'organizzazione di volontariato che offre aiuto in ambito sanitario e socio sanitario negli ospedali e in altre strutture del territorio, in ottemperanza al proprio statuto e ai valori ivi espressi, attraverso volontari aderenti all'associazione, previo percorso formativo e in accordo con gli enti ospitanti, in un'ottica di solidarietà sociale;
- AVO Milano ha interesse a collaborare anche con altri partner ed avviare un dialogo in un'ottica di reciproco arricchimento e di

aiuto a persone in situazioni di fragilità, mettendo a disposizione competenze e sensibilità in contesti diversi da quelli consueti;

- Nord Milano ha necessità di integrare la presenza di volontari per gestire il flusso degli utenti che accedono, al momento attuale, al Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca per sottoporsi alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm. e ii., riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” ha riunito le disposizioni di legge regionali in materia di Terzo settore;

- le succitate leggi prevedono che:

- le organizzazioni di volontariato - definite quali organismi liberamente costituiti al fine di svolgere attività resa dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie o gratuite, svolte sul territorio regionale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale possono svolgere attività mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di

struttura pubbliche e private;

- le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato da almeno sei mesi, possono stipulare convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di attività integrative o di supporto a servizi pubblici, regolamentando, in particolare: il contenuto e la modalità dell'intervento volontario, il numero e la qualifica professionale delle persone impegnate, le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative e la durata della collaborazione.

Rilevato che in considerazione di quanto sopra ASST Nord Milano ritiene di avvalersi dell'opera dei volontari di AVO Milano, con le modalità previste dalla presente convenzione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Denominazione ed accreditamento dell'Associazione

L'Associazione Volontari Ospedalieri Milano Odv è un'organizzazione di volontariato, costituita mediante atto ricevuto dal notaio Domenico Moretti di Milano in data 29 novembre 1975, n. 117132/23270 di repertorio, registrato a Milano - Atti Pubblici il 9 dicembre 1975 al n. 12577, ed è iscritta al registro regionale del volontariato della Regione Lombardia al n. 1, con atto di iscrizione n. 50287 del 11 gennaio 1994.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a garantire l'accoglienza degli utenti che accedono al Centro Vaccinale Massivo Hangar Bicocca (o altro

Centro di competenza di questa ASST) durante il corso della campagna vaccinale, per sottoporsi alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19, fornendo loro indicazioni pratiche, supporto alla compilazione dei moduli e regolando i flussi di persone per evitare assembramenti.

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente accordo le parti identificano, quali referenti delle attività oggetto del presente accordo:

- per ASST Nord Milano: Responsabile Operativo, dott. Gianfranco Galli;
- per AVO Milano: sig. Gianluigi Privileggio.

I volontari messi a disposizione da AVO Milano, responsabile del loro reclutamento, formazione e assicurazione, saranno seguiti per l'inserimento nei servizi e nelle attività presso il Centro vaccinale dal Responsabile Operativo di ASST Nord Milano, che si impegna a curarne la formazione necessaria per lo svolgimento degli interventi previsti e a coordinare l'organizzazione della presenza in collaborazione con il referente AVO Milano.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto d'integrazione con quella del personale di ASST Nord Milano e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

L'Associazione deve concordare con il Responsabile Operativo di ASST Nord Milano le modalità organizzative e gli spazi operativi per l'attività dei volontari presso il Centro.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione potranno partecipare ad eventuali riunioni con il personale ASST Nord Milano, per discutere i problemi organizzativi, approfondire aspetti tecnici assistenziali e per concordare le modalità di migliore coordinamento delle attività: tutto ciò in stretta coerenza con le indicazioni di cui all'art. 2..

Viene esclusa qualunque mansione tecnico-professionale.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, direttamente o tramite responsabili delegati, si impegna:

- a fornire al Responsabile Operativo di ASST Nord Milano (tramite supporto cartaceo o elettronico) l'elenco nominativo dei propri volontari che opereranno presso il Centro (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico per eventuali comunicazioni aziendali urgenti);
- a segnalare preventivamente le generalità degli eventuali ulteriori volontari, precisando la data di inizio dell'attività di volontariato presso il Centro;
- a munire gli stessi volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con il Responsabile Operativo di ASST Nord Milano;
- a garantire la corretta e puntuale compilazione del modulo "rilevazione presenze", che sarà disponibile in loco, da parte dei volontari stessi, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile Operativo di ASST Nord Milano o suo delegato presso il Centro,

per la verifica della presenza.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione dichiara ad ogni conseguente effetto di avere stipulato - così come previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, art. 4 comma VI e dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. - idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato prevista dalla presente Convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ASST Nord Milano declina ogni responsabilità per eventuali infortuni del personale messo a disposizione dall'Associazione non coperto da polizza assicurativa come disposto dal presente articolo.

Art. 6 - Verifiche sull'attività

Sarà verificata, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente Convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti ed il coordinamento delle attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai loro omologhi responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e personale ASST Nord Milano.

Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese, nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con

volontari, operatori e responsabili.

Art. 7 - Riservatezza - trattamento dati

Nell'ambito della presente convenzione le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii. e dal Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali dei quali vengono a conoscenza durante l'espletamento delle attività in oggetto; le parti vincolano inoltre il rispettivo personale, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Art. 8 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

L'Associazione si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte dell'Associazione, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Sicurezza e prevenzione

ASST Nord Milano è tenuta a fornire all'Associazione dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui svolge l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In adempimento a tale onere, ASST Nord Milano fornisce all'Associazione la documentazione informativa riferita ai rischi lavorativi specifici dell'ambiente dove verrà svolta l'attività e misure di prevenzione ed emergenza, che viene consegnato all'Associazione in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda è altresì tenuta ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nell'ambito del Centro Vaccinale afferito ad ASST Nord Milano (art. 3, comma 12 bis, D.Lgs. 81/2008).

Art. 10 - Misure di prevenzione

Nel corso dei propri accessi presso la struttura, i volontari dovranno attenersi, nello svolgimento delle attività autorizzate, alle prescrizioni contenute nelle istruzioni aziendali, trasmesse via e-mail all'Associazione, per quanto riferibile alla predetta attività.

Le Parti convengono che i volontari, al contrario del personale ASST Nord Milano, non sono soggetti a rischi di "infortunio biologico", in quanto tra le mansioni autorizzate non rientrano attività sanitarie che comportino rischi di contatto con materiale biologico potenzialmente infetto.

Art. 11 - Durata della Convenzione

Il presente accordo avrà durata dal 26 aprile fino al termine del piano

vaccinale correlato all'emergenza sanitaria COVID 19, con facoltà di recesso, purché notificato tra le Parti con motivazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora si rendesse necessario, in corso di vigenza del presente atto, procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative, tali modifiche dovranno risultare da documento scritto condiviso e sottoscritto fra le parti, o, qualora necessario, da un nuovo accordo.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 6 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 12 - Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo.

Art. 13 - Controversie

In caso di controversie, ad esito negativo del tentativo di composizione amichevole di cui all'art. 11 che precede, le parti sottoporranno le liti derivanti dalla presente convenzione o in relazione ad essa al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Qualora il tentativo fallisca, le parti eleggono quale competente, in via esclusiva e non concorrente con altri, il Foro di Monza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, il _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

Milano, il _____

Per l'Associazione Volontari Ospedali ODV di Milano

Il Presidente

(Sig. Francesco Luigi Colombo)
